

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PER IL LAZIO

SEDE DI ROMA

RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI

Nell'interesse di

PROF.SSA ROMANA MARGHERITA PUGLIESE, C.F. PGLRNM78A59F205H, nata a Milano, il 19 gennaio 1978 e residente in 20131 Milano, viale Abruzzi n. 30, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dagli Avv.ti Maurizio Ruben (C.F. RBNMRZ54R30Z336X – PEC maurizio.ruben@milano.pecavvocati.it), Guido Morelli (C.F. MRLGDU75L25F205G – PEC guido.morelli@pec.it) e Domenico Gentile (C.F.: GNTDNC71A17H224X – PEC avv.gentile@pec.it), con domicilio digitale come da pec dell'Avv. Maurizio Ruben tratta dai Registri di Giustizia (domicilio digitale: maurizio.ruben@milano.pecavvocati.it) e domicilio eletto presso lo Studio dell'Avv. Domenico Gentile sito in Roma (00186), via del Banco di S. Spirito, 42 fax: 06 48906798);

ricorrente

CONTRO

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA (C.F. 97254200153), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso cui è *ex lege* domiciliato in 00186 Roma, via dei Portoghesi n. 12 (PEC ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it);

resistente

E CONTRO

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE (C.F. 80185250588) in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso cui è *ex lege* domiciliato in 00186 Roma, via dei Portoghesi n. 12 (PEC ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it);

resistente

E CONTRO

PROF. GERARDO MELE, C.F. MLEGRD87B22I829I, nato a Sondrio, il 22 febbraio 1987, residente in 23022 Chiavenna (SO), via Giuseppe Mosca n. 12/B

controinteressato

PER L'ANNULLAMENTO

NELL'AMBITO DEL RICORSO PRINCIPALE PROPOSTO AVVERSO LE MEDESIME PARTI

PORTANTE IL N. R.G. 6977/2021

PENDENTE AVANTI QUESTO ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PREVIA ADOZIONE DELLE PIU' OPPORTUNE MISURE CAUTELARI

- 1) del provvedimento del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, Ministero per l'Istruzione, 23 luglio 2021, Registro U.0015288.23-07-2021, pubblicato in data 23 luglio 2021 e mai comunicato alla ricorrente, con il quale venivano individuati, tramite apposito elenco allegato, i docenti destinatari di contratto a tempo indeterminato a decorrere dall'anno scolastico 2021/2022, sulla classe di concorso e nella provincia rispettivamente indicata, nella parte in cui non include la ricorrente;
- 2) del provvedimento del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, Ministero per l'Istruzione, 30 luglio 2021, Registro U.0016255.30-07-2021, pubblicato in data 30 luglio 2021 e mai comunicato alla ricorrente, con il quale venivano individuati, tramite apposito elenco allegato, i docenti destinatari di contratto a tempo indeterminato, a decorrere dall'anno scolastico 2021/2022, sulla rispettiva classe di concorso o tipologia di posto, nella sede per ciascuno indicata, nella parte in cui non include la ricorrente;
- 3) del decreto del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, Ministero per l'Istruzione, 30 agosto 2021, Registro Decreti U.0002240.30-08-2021, pubblicato in data 30 agosto 2021 e mai comunicato alla ricorrente, con il quale veniva retrodata al 1° settembre 2020 l'assunzione a tempo indeterminato dei docenti di cui all'elenco allegato al provvedimento, nella parte in cui non include la ricorrente;

NONCHÉ, SE E PER QUANTO OCCORRA

di tutti gli altri presupposti, collegati, connessi o consequenziali, anche di estremi ignoti, laddove lesivi degli interessi della ricorrente

PER IL RICONOSCIMENTO

del diritto della ricorrente a essere inserita nell'elenco dei docenti destinatari di contratto a tempo indeterminato a decorrere dall'anno scolastico 2021/2022, sulla classe di concorso A022 e nella provincia di Milano, con retrodatazione al 1° settembre 2020

E PER IL RICONOSCIMENTO

del diritto della ricorrente a indicare il proprio ordine di preferenza di sede e di essere assegnata alla sede disponibile, con riferimento alla data del 22 luglio 2021 o, in subordine, con riferimento ad altra data individuata dall'Ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale, conformemente alla propria posizione in graduatoria ed all'ordine di preferenza di sede indicato

NONCHÉ PER LA CONDANNA

delle Amministrazioni resistenti:

- a inserire la ricorrente fra i docenti destinatari di contratto a tempo indeterminato a decorrere dall'anno scolastico 2021/2022, sulla classe di concorso A022 e nella provincia di Milano, con retrodatazione al 1° settembre 2020;
- a invitare la ricorrente a indicare il proprio ordine di preferenza di sede;
- ad assegnare la ricorrente, conformemente alla propria posizione in graduatoria e all'ordine di preferenza di sede indicato, alla sede disponibile in data 22 luglio 2021 o, in subordine, a quelle disponibili in altro momento che sarà individuato dall'Ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale;
- all'adozione di tutti i provvedimenti consequenziali, incluso il riconoscimento a favore della ricorrente dell'abilitazione all'insegnamento;
- al risarcimento di tutti gli eventuali danni subiti dalla ricorrente a causa dei provvedimenti oggetto di impugnazione con i presenti motivi aggiunti.

FATTO

- 1) Con il ricorso principale la ricorrente presentava opposizione avverso il provvedimento di esclusione, ricevuto in relazione alla procedura concorsuale indetta con D.M. n. 510/2020, provvedimento adottato peraltro dopo l'espletamento della prova concorsuale da parte della ricorrente stessa (prova superata con risultato brillante, che la collocherebbe ai vertici della graduatoria – 14esima posizione su 790), nonché avverso la graduatoria concorsuale pubblicata, in relazione alla classe A022 per la quale la ricorrente ha partecipato alla citata procedura concorsuale, nella parte in cui la ricorrente stessa ne risulta esclusa.

Per brevità, non esponiamo ulteriormente quanto già illustrato nel ricorso principale e nella successiva memoria, depositata in data 30 luglio 2021, limitandoci, in questa sede, a richiamare integralmente il contenuto di tutti gli atti sino ad ora depositati dalla ricorrente.
- 2) Successivamente alla presentazione del ricorso, il Ministero dell'Istruzione, Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, con provvedimento 22 luglio 2021 (**doc. n. 31**) comunicava i posti disponibili per i docenti a tempo indeterminato (luogo e scuola) e, con provvedimento 23 luglio 2021 (**doc. n. 32**), oggetto di impugnazione con i presenti motivi aggiunti, pubblicava l'elenco dei docenti (**doc. n. 33**), vincitori della citata procedura concorsuale, che sarebbero stati destinatari di contratto a tempo indeterminato, invitandoli successivamente a indicare, tramite procedura online, il proprio ordine di preferenza delle sedi di assegnazione.
- 3) La ricorrente, non risultando inclusa nell'elenco di cui sopra, non poteva accedere alla procedura online di indicazione dell'ordine di preferenza delle sedi.
- 4) Con successivo provvedimento 30 luglio 2021 (**doc. n. 34**), all'esito delle preferenze indicate dai docenti, il Ministero dell'Istruzione, Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, pubblicava l'elenco dei docenti (**doc. n. 35**) con l'assegnazione definitiva delle rispettive sedi, ove gli stessi, previa stipula di un contratto a tempo indeterminato, svolgeranno la propria attività (recte: già svolgono, alla data di presentazione del presente atto) a partire dall'anno scolastico 2021/2022. Ovviamente, considerato quanto esposto sub 2 e 3, la ricorrente non risultava compresa in tale elenco.
- 5) Non solo: con provvedimento 30 agosto 2021 (**doc. n. 36**), anch'esso oggetto di impugnazione con i presenti motivi aggiunti, il Ministero dell'Istruzione, Ufficio Scolastico Regionale per la

Lombardia confermava la retrodatazione dell'assunzione a tempo indeterminato dei docenti sopra individuati al 1° settembre 2020, pubblicandone il relativo elenco (**doc. n. 37**).

DIRITTO

A) Violazione e falsa applicazione del D.M. n. 510/2020 ed eccesso di potere. In via principale, richiesta di inserimento della ricorrente nell'elenco dei docenti destinatari di contratto a tempo indeterminato a decorrere dall'anno scolastico 2021/2022, con assegnazione alla sede di prima scelta (scuola Tiepolo di Milano, codice MIMM8FT01G) della ricorrente o, in subordine, alla sede alla quale la ricorrente risulti assegnataria sulla base delle sedi disponibili al 22 luglio 2021.

- A.1) Considerate le richieste presentate con il ricorso principale e la connessione dei fatti e dei provvedimenti di cui sopra con quanto oggetto del ricorso principale, anche ai sensi dell'art. 43 c.p.a., la ricorrente si trova nella necessità di impugnare, con i presenti motivi aggiunti, i provvedimenti in epigrafe citati, che dovranno essere modificati in caso di accoglimento del ricorso principale.
- A.2) La non impugnazione dei tre provvedimenti in epigrafe lascerebbe la ricorrente privata del proprio diritto di vedersi assegnataria di un contratto a tempo indeterminato presso la sede spettante in base al proprio ordine di preferenza e al proprio punteggio in graduatoria, nonché del proprio diritto a essere considerata assunta a tempo indeterminato con retrodatazione al 1° settembre 2020.
- A.3) Sottolineiamo, a riguardo, che l'elevato punteggio riportato dalla ricorrente nella prova concorsuale espletata (cfr. docc.ti nn. 22, 23, 24 e 25) le consentirebbe un inserimento ai vertici della graduatoria della procedura (docc.ti 12A e 12B: si veda comunque la memoria 30 luglio 2021), rendendo quindi effettivo il diritto della stessa a ottenere l'assegnazione alla sede dalla stessa indicata come preferenza, che si anticipa e si indica, a tutti gli effetti, già in questa sede come segue:

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO TIEPOLO

MIMM8FT01G

PIAZZA ASCOLI N.2, 20100 MILANO

- A.4) A tale istituto scolastico indicato (scuola Tiepolo di Milano, codice MIMM8FT01G) sono stati assegnati due docenti con punteggi inferiori a quello che otterrebbe la ricorrente. Infatti, sia il docente

Tresoldi Roberto Guido (posizione in graduatoria: 224 - punteggio totale: **73,60**) che il docente Di Pasquale Dora (posizione in graduatoria: 668 - punteggio totale: **64,50**) (doc. n. 35, pagg. nn. 107 e 119) risulterebbero in graduatoria in posizioni successive rispetto alla ricorrente, che – se inserita – avrebbe in graduatoria un punteggio di **86,10**.

Conseguentemente **la ricorrente, se inserita in graduatoria con il punteggio spettante, avrebbe pieno diritto di essere assegnata alla sede scelta, cioè la scuola Tiepolo**, indicata sin dal ricorso introduttivo (cfr. pag. 18 dello stesso).

A.5) Risulta, quindi, a maggior ragione necessaria l'impugnazione dei provvedimenti in epigrafe, con contestuale richiesta di inserimento della ricorrente nell'elenco dei docenti destinatari di contratto a tempo indeterminato a decorrere dall'anno scolastico 2021/2022 (con retrodatazione al 1° settembre 2020) e di assegnazione della medesima alla scuola media Tiepolo di Milano, codice MIMM8FT01G, sempre a decorrere dall'anno scolastico 2021/2022, o comunque alla sede alla quale la ricorrente risulti assegnataria sulla base delle sedi disponibili al 22 luglio 2021, previo, se del caso, annullamento di tutti gli atti e contratti che fossero nel frattempo stati eseguiti o stipulati e che risultassero incompatibili con l'inserimento e con l'assegnazione della ricorrente.

A.6) Quanto sopra, del resto, risulta pienamente conforme a quanto indicato dall'Ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale nel proprio decreto 9 luglio 2021, ove si fanno salvi “gli effetti anche ripristinatori di un’eventuale ordinanza collegiale di accoglimento”.

A.7) In conseguenza di quanto sopra, si richiede altresì che le amministrazioni resistenti vengano condannate anche ad adottare i provvedimenti consequenziali, incluso il riconoscimento dell'abilitazione all'insegnamento come da nota 22 luglio 2021 (**doc. n. 38**)

B) Violazione e falsa applicazione del D.M. n. 510/2020 ed eccesso di potere. In subordine: richiesta di inserimento della ricorrente nell'elenco dei docenti destinatari di contratto a tempo indeterminato a decorrere dall'anno scolastico 2021/2022, con assegnazione alla sede che risulti disponibile in altro momento individuato dall'Ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale.

B.1) Fermo quanto sopra, in mero subordine, nella denegata ipotesi in cui l'Ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale non ritenesse di procedere come sopra esposto, si richiede, sempre previo

inserimento della ricorrente nell'elenco dei docenti destinatari di contratto a tempo indeterminato a decorrere dall'anno scolastico 2021/2022 (con retrodatazione al 1° settembre 2020), l'assegnazione della medesima alla sede che risulti disponibile in altro momento individuato dall'Ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale, sempre previo inserimento della ricorrente nella graduatoria di concorso e sulla base del punteggio e della posizione della ricorrente stessa nella graduatoria medesima.

INTEGRAZIONE DELL'ISTANZA DI MISURE CAUTELARI

I provvedimenti, oggetto di impugnazione con i presenti motivi aggiunti, aumentano ulteriormente il **pericolo grave ed irreparabile, al quale la ricorrente si trova esposta, di non poter con efficacia esercitare i propri diritti; il brillante svolgimento della prova concorsuale pone la ricorrente, se inserita in graduatoria, in una posizione tale da rendere effettivamente operativo il diritto di scelta della sede, come del resto dimostra la circostanza che anche i due docenti assegnati alla sede scelta dalla ricorrente hanno (come quasi tutti i 790 che hanno superato il concorso) un punteggio in graduatoria inferiore.** In altri termini, gli effetti della presente procedura non si riverberano solo sul diritto della ricorrente ad essere destinataria di un contratto a tempo indeterminato ma, anche ed in ugual misura, sul **diritto della stessa a vedersi assegnata la sede scelta o, comunque, ad essere preferita nell'assegnazione rispetto a quasi tutti gli altri docenti assegnatari.**

È quindi ancor più evidente come il trascorrere del tempo esponga la ricorrente al **pericolo di non riuscire ad esercitare appieno i propri diritti.**

Pertanto, oltre ad insistere nelle misure cautelari richieste con il ricorso principale, si richiede, ad integrazione e in aggiunta alle medesime, si richiede l'**emissione di provvedimento cautelare collegiale, alla prossima udienza del 5 ottobre 2021, per includere la ricorrente fra i docenti destinatari di contratti a tempo indeterminato a decorrere dall'anno scolastico 2021/2022, con retrodatazione al 1° settembre 2020 e con assegnazione alla sede di prima scelta della medesima (scuola Tiepolo di Milano, codice MIMM8FT01G) o a quell'altra sede alla quale la stessa risulti assegnataria, sulla base del proprio punteggio in graduatoria concorsuale e delle sedi disponibili il 22 luglio 2021.**

CONCLUSIONI AGGIUNTIVE

Si confermano tutte le conclusioni presentate con il ricorso principale, delle quali si richiede l'integrazione con le seguenti ulteriori richieste, che proseguono con la numerazione delle conclusioni del ricorso principale:

- 7) in via cautelare, ad integrazione di quanto richiesto con il ricorso principale, emettere provvedimento collegiale, alla prossima udienza del 5 ottobre 2021, che ordini l'inclusione della ricorrente fra i docenti destinatari di contratti a tempo indeterminato a decorrere dall'anno scolastico 2021/2022, con retrodatazione al 1° settembre 2020 e con assegnazione alla sede di prima scelta della medesima (scuola Tiepolo di Milano, codice MIMM8FT01G) o a quell'altra sede alla quale la stessa risulti assegnataria, sulla base del proprio punteggio in graduatoria concorsuale e delle sedi disponibili il 22 luglio 2021;
- 8) revocare o, comunque, annullare il provvedimento del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, Ministero per l'Istruzione, 23 luglio 2021, Registro U.0015288.23-07-2021, pubblicato in data 23 luglio 2021 e mai comunicato alla ricorrente, con il quale venivano individuati, tramite apposito elenco allegato, i docenti destinatari di contratto a tempo indeterminato a decorrere dall'anno scolastico 2021/2022, sulla classe di concorso e nella provincia rispettivamente indicata, nella parte in cui non include la ricorrente;
- 9) revocare o, comunque, annullare il provvedimento del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, Ministero per l'Istruzione, 30 luglio 2021, Registro U.0016255.30-07-2021, pubblicato in data 30 luglio 2021 e mai comunicato alla ricorrente, con il quale venivano individuati, tramite apposito elenco allegato, i docenti destinatari di contratto a tempo indeterminato, a decorrere dall'anno scolastico 2021/2022, sulla rispettiva classe di concorso o tipologia di posto, nella sede per ciascuno indicata, nella parte in cui non include la ricorrente;
- 10) revocare o, comunque, annullare il decreto del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, Ministero per l'Istruzione, 30 agosto 2021, Registro Decreti U.0002240.30-08-2021, pubblicato in data 30 agosto 2021 e mai comunicato alla ricorrente, con il quale veniva retrodata al 1° settembre 2020 l'assunzione a tempo indeterminato dei docenti di cui all'elenco allegato al provvedimento, nella parte in cui non include la ricorrente;
- 11) ordinare l'inserimento della ricorrente nell'elenco dei docenti destinatari di contratto a tempo indeterminato a decorrere dall'anno scolastico 2021/2022, con retrodatazione al 1° settembre 2020 e l'assegnazione della medesima alla scuola Tiepolo di Milano, codice MIMM8FT01G, sempre a

- decorrenza dall'anno scolastico 2021/2022, o comunque alla sede alla quale la ricorrente risulti assegnataria sulla base delle sedi disponibili al 22 luglio 2021, previo, se del caso, annullamento di tutti gli atti e contratti che fossero nel frattempo stati eseguiti o stipulati e che risultassero incompatibili con l'inserimento e con l'assegnazione della ricorrente;
- 12) in mero subordine, ordinare l'inserimento della ricorrente nell'elenco dei docenti destinatari di contratto a tempo indeterminato a decorrere dall'anno scolastico 2021/2022, con retrodatazione al 1° settembre 2020 e l'assegnazione della medesima alla sede che risulti disponibile in altro momento individuato dall'Ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale;
- 13) in ulteriore subordine, emettere i provvedimenti tutti di cui sopra subordinandone l'efficacia al superamento, da parte della ricorrente, di un esame di lingua o letteratura latina entro un congruo e ragionevole termine;
- 14) ordinare alle Amministrazioni resistenti l'esecuzione di tutti i provvedimenti conseguenti a quanto sopra, incluso il riconoscimento dell'abilitazione all'insegnamento come da nota 22 luglio 2021 (**doc. n. 38**).
- 15) condannare le Amministrazioni resistenti al risarcimento di tutti gli eventuali danni subiti dalla ricorrente a causa dei provvedimenti oggetto di impugnazione con il ricorso principale e con i presenti motivi aggiunti;
- 16) condannare il Ministero dell'Istruzione, Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, alla rifusione a favore della ricorrente di tutte le spese, diritti ed onorari della presente procedura, anche in relazione ai motivi aggiunti. In estremo subordine, nel solo caso di soccombenza, ove non ritenuto ugualmente di disporre la rifusione delle spese a favore della ricorrente, disporre la compensazione delle spese fra le parti.

In considerazione della connessione fra i provvedimenti impugnati con i presenti motivi aggiunti e quelli impugnati con il ricorso principale, considerato che i primi sono diretta conseguenza dei secondi, non risulta dovuto alcun ulteriore contributo unificato rispetto a quello già versato in sede di presentazione del ricorso principale.

Con ogni riserva di ulteriormente produrre, si producono per l'intanto i documenti di cui al separato foglio di elenco.

Con osservanza.

Milano – Roma, 15 settembre 2021.

Avv. Guido Morelli

Avv. Maurizio Ruben

Avv. Domenico Gentile

Firmato digitalmente da: GENTILE DOMENICO

Ruolo: 4.6 Avvocato

Organizzazione: ORDINE AVVOCATI ROMA

Data: 15/09/2021 12:41:53